



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 83

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 21 febbraio 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO NAPPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Nappi è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e 8 del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività, nella stagione sportiva 2006-2007, sia pur non ufficiale, per conto e, comunque, nell'interesse della Società ASD Figenpa, pur essendo tesserato per la Società AC Internazionale Genova, nello specifico proponendo in più occasioni ad alcuni giocatori delle leve giovanili della AC Internazionale Genova di lasciare detta squadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta ASD Figenpa;
- valutata preliminarmente la nota del nominato difensore avv. Mascia pervenuta a questa Commissione in data odierna con cui, pur dandosi atto della possibilità di intervenire all'udienza di quest'oggi, se ne richiede il differimento motivato sulla circostanza della pretesa, irrituale comunicazione, della contestazione e della fissazione del dibattimento effettuata alla residenza del deferito anziché nel domicilio eletto presso il medesimo difensore;
- ritenuto di non condividere il rilievo che precede a mente dell'art. 38 comma 8 lettera d) del C.G.S.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 16/01/2008

Ritenuto che:

- quanto al contestato proselitismo le prove raccolte dalla Procura Federale appaiono circostanziate ed attendibili, in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla signora Canevari - Traldi che il deferito non è stato in grado di contrastare efficacemente, secondo le quali nell'aprile 2007 la stessa venne contattata personalmente da Nappi per essere indotta ad iscrivere il proprio figlio alla Scuola Calcio ASD Figenpa che il medesimo Nappi stava per fondare;
- risulta ammessa dal deferito, nelle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini, l'organizzazione, nel giugno 2007, di due campi scuola calcistici estivi, circostanza questa neppure negata nella successiva memoria difensiva inviata il 16/01/2008;
- per quanto precede non è necessario acquisire le prove per testi richieste genericamente dal deferito e non accompagnate neppure da un principio di prova;

- deve essere apprezzata la peculiarità della fattispecie che attenua la responsabilità del deferito da collocarsi in un ambito temporale assai ristretto in relazione a due singoli e circoscritti episodi

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO NAPPI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO FERRARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti e della circostanza delle mancate deduzioni difensive del deferito;
- considerato che il sig. Ferrari è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2006-2007, prima per la Società AS Solignano come allenatore regolarmente tesserato e, successivamente, per la Società ASD Begonia, come allenatore di fatto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei

Visto:

- la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale LND Emilia Romagna del 18/02/2008 (CU n. 33 del 20/02/2008 del Comitato Regionale LND dell'Emilia Romagna) e ritenuto di non poter che condividerne le motivazioni

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO FERRARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI SORCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Sorce è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-2007, da dicembre 2006 a maggio 2007, la funzione di allenatore per la Società ASD Mondial Sporting Club di Favara in assenza di relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 21/01/2008.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società ASD Mondial Sporting Club di Favara;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI SORCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CRISTIANO BURIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CRISTIANO BURIANI** della sanzione della squalifica fino al **21/06/2008**, più la sanzione pecuniaria di **€ 350,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIO NICOLA BARISANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Barisano è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-2007, la funzione di allenatore per la Società AS Torrebruna in assenza del relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 05/02/2008

Ritenuto che:

- risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società AS Torrebruna;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCIO NICOLA BARISANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO TALARINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **RICCARDO TALARINI** della sanzione della squalifica fino al **21/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO GALIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Galia è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto quietanza liberatoria alla Società

Calcio Como Spa, pur non essendo stato interamente pagato, consentendo così alla stessa di iscriversi al campionato 2004-2005 senza averne alcun titolo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di anni due;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 31/01/2008, confermata integralmente all'odierna udienza dal suo avvocato difensore, come da separato verbale.

Premesso che la Procura federale ha deferito l'allenatore Galia per la sola violazione dell'art. 1 del CGS;

Assunto pertanto che, in questi limiti, occorre vagliare il comportamento del deferito che si concretizza nel rilascio della liberatoria alla Società Como Calcio per la stagione sportiva 2003/2004 in seguito al rilascio di un assegno bancario dell'importo di 4.873,00€ che è poi risultato privo di provvista come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, sulla base del fatto che il Galia ha poi richiesto di insinuarsi al passivo del fallimento della Società Como Calcio anche per una somma esattamente corrispondente all'importo di tale assegno bancario; Ritenuto dunque che sussista la violazione dell'art. 1 del CGS giacché il comportamento del deferito non può essere definito correttamente improntato ai doveri di diligenza, correttezza e probità posto che la liberatoria in favore delle società sportive presuppone necessariamente la verifica dell'effettivo, preventivo pagamento a prescindere dalle modalità con cui questo viene effettuato;

Considerato che l'eccezione di prescrizione, ex art. 18 comma 4 del previgente CGS, sollevata dalla difesa del deferito non rileva nel caso concreto giacché i fatti addebitati prescindono da una connessione con la fattispecie tipica della regolarità o meno dell'accordo economico;

Valutata, peraltro, la peculiarità del caso data dalla esiguità dell'importo e dalla unicità del comportamento

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO GALIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO VENTURINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMO VENTURINI** della sanzione della squalifica fino al **06/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GUIDO POGGI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti al tempo già acquisiti, nonché i nuovi atti pervenuti dopo il supplemento di indagini richiesto (vedere CU n. 7 del 26 luglio 2007);
- considerato che il sig. Poggi è stato deferito per violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto fin dalla stagione sportiva

2000/2001, oltre all'incarico per il quale è tesserato presso il settore giovanile dell'UC Sampdoria, anche mansioni tecniche per la Società US Angelo Baiardo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva depositata, confermata integralmente all'odierna udienza dai suoi difensori, come da separato verbale

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al Poggi non risultano esaurientemente comprovati al di là di ogni possibile e ragionevole dubbio;
- infatti le singole contestazioni sono assistite da prove indiziarie e da testimonianze che, tuttavia, sia per il numero, sia per i ruoli rivestiti da ciascun teste, sono efficacemente contrastate ed addirittura decisamente negate;
- oltretutto le testimonianze adottate a supporto dell'accusa risultano fra loro non pienamente convergenti ed anzi per talune circostanze addirittura contraddittorie;
- conclusivamente non può ritenersi raggiunta la piena prova circa la colpevolezza del deferito

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GUIDO POGGI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Firenze, 21 febbraio 2008

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Azeglio Vicini